



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.51

Del 12.06.2014

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN RIFERIMENTO ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010" APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno dodici del mese di giugno alle ore **20.00** nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

			<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO Sindaco	X	
2	Cesare	MATTERA Vicesindaco	X	
3	Eugenio C.	MATTERA Assessore	X	
4	Emilio G.	DI MEGLIO Assessore		X
5	Aniello	MATTERA Assessore		X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela SCIALDONI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ing. Rosario Caruso – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco e l'assessore al personale sottopongono alla Giunta comunale la seguente proposta di delibera

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN RIFERIMENTO ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010" APPROVAZIONE

Rilevato che in tema di assunzioni di personale a tempo determinato degli enti locali, le principali fonti della disciplina vincolistica attualmente vigente, sono le seguenti:

- art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale:

- "1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.*
- 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.*
- 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato .*
- 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.*
- 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono*

responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .

5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto (131) ." ;

- **art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010**, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, ai sensi del quale:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell' articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall' esclusione degli enti di ricerca dall' applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all' art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.";

Rilevato che alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nonché le sezioni riunite della medesima Corte dei Conti in sede di controllo, si sono recentemente espresse in ordine all'interpretazione e alla portata della norma da ultimo richiamata, specialmente con riferimento a criteri, parametri e tipologie contrattuali da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Dato atto che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con provvedimento n. 11/CONTR/12 del 17.04.2012, in relazione alle problematiche connesse all'applicazione del

citato art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ha ravvisato l'esigenza che gli enti locali si dotino di specifici regolamenti per la disciplina della materia, in quanto la predetta norma costituendo "principio di coordinamento della finanza pubblica", non è direttamente applicabile agli Enti Locali che tuttavia sono tenuti ad adeguarsi ai principi generali al fine di garantire il contenimento della spesa nei limiti di legge;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Propongono

1) di approvare il "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato in riferimento all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010", unito sub. A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, composto da nr.4 articoli;

2) di informare le organizzazioni sindacali dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione;

Il Sindaco
Ing. Rosario Caruso

Ass. al personale
Rag. Eugenio Mattera

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


(ART.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta Cristina P. Poerio Iacono, responsabile del servizio amministrativo- personale, sulla presente proposta di deliberazione esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Serrara Fontana, 12.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina P. Poerio Iacono



COMUNE DI SERRARA FONTANA

"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN RIFERIMENTO ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010" APPROVAZIONE

Art. 1 (Principi)

1. Nell'esercizio del potere-dovere di determinazione dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni la Giunta comunale attua i seguenti principi generali desumibili dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122:

a. L'Amministrazione comunale si conforma, nei limiti delle vigenti disposizioni che vincolano le capacità assunzionali, alla necessità di avvalersi esclusivamente di personale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le sole eccezioni consentite dalla legge ed indicate negli atti di programmazione e di determinazione del fabbisogno.

b. L'Amministrazione comunale attua la progressiva riduzione della spesa per l'acquisizione di risorse umane a tempo determinato, fino al raggiungimento del limite massimo fissato al 50% della corrispondente spesa sostenuta nel triennio 2007-2009;

c. Il principio della tendenziale riduzione della spesa si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato, a rapporti professionali disciplinati con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero ancora a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.

2. Il limite di cui al precedente comma deve essere rispettato con riferimento a ciascuna programmazione triennale.

3. Le presenti disposizioni, nell'ambito del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, hanno per oggetto il recepimento dei principi indicati dal comma 1 e le tassative deroghe ai medesimi.

Art. 2 (Modalità di calcolo del limite obiettivo)

1. Tenendo conto delle ridotte dimensioni demografiche dell'ente e della struttura comunale, la riduzione di spesa per personale a tempo determinato viene apportata tenendo conto dei valori complessivi. La Giunta provvede, quindi, a ripartire programmaticamente la capacità di spesa tra le varie tipologie contrattuali a prescindere dalla specifica entità dell'obiettivo per ciascuna di esse, anche quando una tipologia nell'anno 2009 è pari a zero.

Art. 3 (Deroghe)

1. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come recepite dal presente regolamento e con le deroghe ivi previste, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico comunale, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (funzioni di polizia locale), ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data del 28 febbraio 2012, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio comunale a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.

2. Ferma restando la disciplina specifica di cui al precedente comma in materia di funzioni di polizia, istruzione e settore sociale, i limiti di spesa di cui all'art. 1 possono essere superati, fermo restando il rispetto del limite del 50% della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nel triennio 2007- 2009, nei casi previsti dal regolamento e esclusivamente quando non sia possibile, attraverso possibili rimedi organizzativi,

diversamente salvaguardare il corretto esercizio delle funzioni fondamentali indicate dall'articolo 19 del D.L. 95/2012 per le quali non sia ancora attivata la gestione associata attraverso convenzione o delegata all'unione di comuni. Le ragioni del ricorso alla deroga debbono essere adeguatamente espresse nell'atto di programmazione che se ne avvale.

3. In deroga alla disciplina di cui al comma 2 , è sempre ammesso il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato nei casi di sostituzione per maternità e per la temporanea copertura di posti per i quali sia stato indetto il relativo bando di concorso e fino all'approvazione della graduatoria finale del medesimo.

4. La disciplina derogatoria di cui ai commi 2 e 3 si applica altresì ai casi di esercizio di funzioni statali (anagrafe, elettorato, censimenti) e per far fronte ad esigenze eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'ente e derivanti, ad esempio, da dichiarazione, da parte dell'autorità competente, dello stato di emergenza ovvero da eventi straordinari o eccezionali che potrebbero comportare danni all'ente.

5. La disciplina derogatoria investe anche il personale di polizia locale assunto per le finalità di cui all'art. 208 del codice della strada approvato con Dlgs 185/1992;

6. La disciplina derogatoria investe anche le spese di personale per attività il cui sostenimento o finanziamento è garantito con entrate derivanti da soggetti privati o pubblici;costituisce espressa ipotesi di deroga l'assunzione di personale con competenze specifiche in materia di porto turistico, il cui costo è garantito da entrate provenienti dalla gestione.

7. Le deroghe di cui al presente articolo debbono motivatamente essere previste dalla deliberazione di approvazione del fabbisogno e della programmazione triennale delle assunzioni con riferimento agli specifici esercizi in cui saranno applicate. Le spese per contratti flessibili previste in deroga dal presente articolo non concorrono al superamento dei limiti di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione nell'albo pretorio informatico del comune.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta, corredata dal parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 Tuel in uno con l'allegato regolamento ;

Ritenuta la proposta e l'allegato regolamento meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN RIFERIMENTO ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010" APPROVAZIONE

e con successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Caruso



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni




ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 12.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia*

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni